

201501

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA
VI SETTORE - URBANISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 52

(L.R. 10/8/2016 N. 16)

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata in data 05/09/2016 prot. 43527 dal sig. Arena Roberto nato a Modica il 31/07/1984 C.F.: RNA RRT 84L31 F258A e residente a Modica in Via Cassero Fondo Mosche 13 con la quale viene chiesto il permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 16 del 10/08/2016 per essere state realizzate, senza alterazione dei parametri urbanistici autorizzate con la C.E. n. 72 del 09/03/2010 prot. n. 285/OR, opere abusive di cui all'Ordinanza prot. n. 52713 del 17/10/2016, che riguardano la lieve modifica della geometria del tetto di copertura, delle aperture esterne, del pergolato realizzato piano anzichè inclinato e la realizzazione del varco di accesso; la ditta intende inoltre eseguire le opere di completamento e variante alla suddetta concessione edilizia, consistenti nella diversa distribuzione degli ambienti interni, ampliamento della banchina esterna e completamento del pergolato. Il tutto nel costruendo fabbricato per civile abitazione ed annesso rurale da adibire a deposito derrate ed attrezzi agricoli, definito in funzione delle esigenze dell'azienda ai sensi del D.A. n. 103/81, nell'area riportata in C.T. al Foglio 22 p.lla 197 (ex 87/a) e p.lla 198 (ex 87/b) fabbricato e pertinenza di proprietà del Sig Arena Roberto e p.lle 122 e 124 del medesimo foglio di proprietà dei c.gi Arena Giovanni e Baglieri Rita per una superficie

complessiva di mq. 17.600,00 sito in C.da Ganzeria zona E5 del P.R.G.;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati;

Visto il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio vigenti;

Preso atto della decadenza delle norme di salvaguardia scaturenti dall'adozione della Variante al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione n. 16/2013;

Vista la C.E. n. 72 del 09/03/2010 prot. n. 285/OR in ditta Arena Giovanni e Baglieri Rita;

Visto l'atto di donazione del 23/03/2010 rep. n. 72941 a favore della ditta richiedente;

Visto il parere prot. 33218 del 19/06/2009 rilasciato dall'Ufficio Ecologia;

Visto il parere a condizione di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa in data 24/08/2016 prot. n. 2014;

Vista l'ordinanza di sospensione lavori prot. n. 52713 del 17/10/2016 e successiva nota prot. 56944 del 7/11/2016 con la quale è stato accertato che la ditta ha ottemperato alle disposizioni dell'ordinanza;

Vista la nota prot. n. 0216116 del 17/11/2016 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa attestante che i lavori dei cui all'ordinanza sopra citata non comportano variazioni strutturali e sono conformi al progetto autorizzato ai sensi della Legge n. 64/74 in data 10/12/2010 prot. n. 23842;

Vista l'autocertificazione sanitaria resa ai sensi dell'art. 96 della L.R. n. 11/2010;

Vista la proposta favorevole del Responsabile del procedimento resa in data 21/03/2017;

Visto la L.R. n. 16 del 19.8.2016;

Vista la L. 2.2.74 n. 64 e relative norme tecniche;
Vista la legge 28 gennaio 1977 n. 10;
Vista la L.R. n. 71/78 come modificata dalla L.R. n. 16 del 10.8.2016;
Vista la legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
la Legge Regionale 10.8.85 n. 37;
Visto il comma 3 dell'articolo 51 della Legge 08.06.90 n. 142 come
modificato dall'articolo 6 comma 2 della Legge 15.05.97 n. 127;
Vista la Legge Regionale 07.09.1998 n. 23;
Visto l'art. 14 della L.R. n. 16 del 10/08/2016;
Vista la Determina del Sindaco n. 3306 del 22.12.2015;
Vista ogni altra normativa regionale o nazionale pertinente;
Visto il versamento n. 116 del 30/03/2017 dell'importo di € 1033,00 intestato
alla Tesoreria Comunale quale sanzione amministrativa prevista dall'art. 14
L.R. n. 16 del 10/08/2016;
Con salvezza di ogni ulteriore Nulla Osta od autorizzazione di competenza di
altri Enti;

ATTESTA

La conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente;

RILASCIA

Il permesso in sanatoria per le opere infra descritte ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 L.R. n. 16 del 10/08/2016 al sig. Arena Roberto nato a Modica il
31/07/1948, nonché a potere eseguire i lavori di completamento e variante alla
C.E. n. 72/2010 nel fabbricato sito in C.da Ganzeria costituito da un piano
terra da destinare ad abitazione con annesso pergolato ed annesso rurale da

adibire a deposito derrate ed attrezzi agricoli definito in funzione delle esigenze dell'azienda ai sensi del D.A. 103/81; copertura a tetto. Il tutto secondo i disegni planimetrie e tavole allegate che debbono intendersi tutti parte integrante del presente atto.

ART. 1 – Il presente permesso è subordinato alle seguenti prescrizioni e condizioni;

a) vincolo del suolo di cui al foglio 22 p.lle 197- e 198, fabbricato e pertinenza, in testa al sig. Arena Roberto nato a Modica il ¹31/07/1948 e p.lle 122 e 124 in testa ai coniugi Arena Giovanni e Baglieri Rita nati a Modica rispettivamente il 20/07/1944 ed il 10/06/1954 per la volumetria autorizzata di mc. 489,64 secondo l'indice di mc. 0,03 per mq. previsti nel P.R.G. per la casa di abitazione e mc. 176,96 per l'annesso rurale definito in funzione delle esigenze dell'azienda ai sensi del D.A. 103/81; fermo il vincolo sulle p.lle 3-5-86-123 e 125 della superficie catastale complessiva di mq. 105.390,00 per la volumetria esistente di mc. 461,04 secondo l'indice di mc. 0,03 per mq previsti nel P.R.G. per la casa di abitazione e mc. 748,15 per gli annessi rurali esistenti definiti in funzione delle esigenze dell'azienda ai sensi del D.A. 103/81; vincolo già effettuato a seguito del rilascio della C.E. n. 72/2010 trascritta nei RR. II. Di Ragusa il 17/03/2010 al n. 5241;

b) alla destinazione d'uso delle opere per come specificato nel progetto esaminato dal Responsabile del procedimento in data 21/03/2017;

c) al mantenimento a parcheggio permanente della superficie di mq. 50,00 per il costruendo fabbricato e mq. 46,36 per il fabbricato abitativo esistente la quale a norma dell'articolo 9 ultimo comma della L.R. n. 37/85, costituisce pertinenza della costruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 817-818 e

819 del codice civile:

Quanto sopra visto, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 2 – Tutte le opere debbono essere realizzate ed ultimate in modo conforme alla progettazione e di qualsiasi altra normativa pertinente, nonché secondo le prescrizioni del Genio Civile.

Il presente permesso deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- estremi del permesso di costruire e l'oggetto dei lavori: cognome e nome del concessionario, del progettista e del direttore dei lavori; la ditta esecutrice;

La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, restando questo Comune del tutto estraneo.

ART. 3 E' fatto obbligo alla ditta di adempiere, per le opere in progetto, a quanto previsto dalla Legge n. 10/91 come integrata dal D.Lgs del 19/08/05 n.192 e successivi D.Lgs n. 311/06;

E' fatto obbligo ai sensi dell'art.3, comma 8, punto b Ter del D.Leg.vo 14/08/96 n. 494, nel testo vigente, comunicare prima dell'inizio dei lavori il nominativo della e/o delle imprese esecutrici e documentazioni sulla regolarità contributiva (DURC). Si precisa che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice, è sospesa l'efficacia del presente atto.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile

e/o agibile, non può essere superiore a tre anni dal rilascio della presente; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto un nuovo permesso di costruire.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SPECIALI – A tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal Responsabile del Procedimento qui integralmente trascritte:

che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot. 2014 del 24/08/2016 che qui si intendono integralmente trascritte, nonché a tutte quelle riportate nella C.E. n. 72/2010 già rilasciata non espressamente variate con il presente atto.

L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare quanto disposto dall'Assessorato Ecologia di questo Ente in data 27/09/2007 prot.n.49736 e fatta propria dal Dirigente di questo settore in data 04/10/2007 (le ditte dovranno smaltire il materiale di demolizione e di risulta in discarica autorizzata)

Eventuali serbatoi di acqua al servizio del fabbricato devono essere allocati all'interno della struttura o comunque debbono essere posizionati in modo tale da non arrecare pregiudizio al contesto architettonico ambientale:

ART. 5 – Il ritiro del presente atto comporta per i richiedenti, l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti. L'intervento non comporta modifiche né all'entità dell'area asservita, né alla destinazione per cui il permesso non sarà trascritto alla conservatoria dei RR.II..

Allegati: Tav.1: Inquadramento Cartografico e Planimetrie; Tav.2: .Relazione Tecnica; Tav.3: Piante- Prospetti e Sezioni Stato di Fatto; Tav.4: Piante-

